N. R.G. [redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Iolanda Apostolico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in epigrafe indicata promossa da:

[redacted], nato a [redacted] (USA) in data [redacted], in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore

[redacted], nato a [redacted] (USA), il [redacted], tutti rappresentati e difesi, giusta procura allegata dall'Avv. Salvatore Aprigliano (C.F. PRGSVT74R31F205H, PEC: salvatore.aprigliano@milano.pecavvocati.it), presso il cui Studio sito in Milano in Via Fabio Filzi n. 41 hanno eletto domicilio

-ricorrenti-

Contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Catania via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 98127, PEC ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

Firmato Da: APOSTOLICO IOLANDA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7c5beae61f8b7682

-resistente-

Con l'intervento del P.M. che ha espresso parere contrario

CONCLUSIONI

All'udienza del 15/10/2024 gli attori hanno chiesto che la causa sia posta in decisione, con accoglimento del ricorso e riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 c. p. c.)

Con ricorso ex art. 281 decies, comma 1 c.p.c., gli attori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di [redacted], nata a [redacted] (NY- Stati Uniti) il [redacted] da genitori italiani, [redacted]. Si espone nel ricorso che dall'unione tra l'avo italiano [redacted], cittadina italiana ius sanguinis, e [redacted], in data [redacted] a [redacted] ([redacted] – Stati Uniti), nasceva il sig. [redacted], odierno ricorrente. Quest' ultimo poi, diventava genitore, insieme alla sig.ra [redacted], di [redacted], nato in [redacted] il [redacted], odierno ricorrente. Tutti gli attori, pertanto, sarebbero discendenti in linea diretta iure sanguinis dall'avo italiano [redacted], la quale oltre alla cittadinanza statunitense acquisita per nascita, ha acquisito anche la cittadinanza italiana in forza dello ius sanguinis vigente nel nostro Stato, essendo nata da genitori italiani.

I ricorrenti avevano tentato, preliminarmente, di avviare l'iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza, senza riuscire però ad accedere al servizio di prenotazione. Il consolato generale d'Italia di [redacted] a cui si sono rivolti i ricorrenti, infatti, non aveva dato agli attori neanche la possibilità di inserirsi nella lista di attesa, in quanto il servizio "Prenot@mi" ad esso dedicato non forniva date disponibili per il servizio richiesto, come si evince dalla documentazione in atti attestante numerosi tentativi di prenotazioni degli odierni ricorrenti effettuate dal mese di settembre 2022 al mese di novembre 2023.

Sono stati prodotti i seguenti documenti muniti di Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja:

1. Trascrizione dell'atto di nascita ed Estratto dell'atto di nascita della sig. [redacted] rilasciato dal Comune di [redacted] ([redacted]);
2. Certificato di nascita del sig. [redacted] sia in lingua originale che con relativa traduzione italiana e completo di Apostille
3. Certificato di nascita del minore [redacted] sia in lingua originale che con relativa traduzione italiana e completo di Apostille.
4. Screenshot della prova di accesso al sito del Consolato Generale D'Italia in [redacted] ([redacted] – Stati Uniti)– servizio Prenot@mi,- al fine di prenotare appuntamento;
5. E-mail del [redacted] e del [redacted] del Consolato Generale D'Italia in [redacted].

Il ricorso veniva notificato al convenuto a mezzo pec da parte attrice il 12.02.2024 ai sensi della legge 93/1994 e il Ministero si costituiva in giudizio a mezzo dell'avvocatura di Stato in data 04.10.2024, tramite il deposito di comparsa in cui non contestava nel merito la richiesta di riconoscimento della

cittadinanza della controparte e chiedeva di dichiarare inammissibili le domande avversarie per difetto di legittimazione passiva.

All'udienza del 15/10/2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate come in atti.

Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità della domanda relativa al riconoscimento della cittadinanza in quanto il riconoscimento dello status civitatis spetta al Ministero dell'Interno. Sebbene, inoltre, i richiedenti dovrebbero limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a richiedere il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui risiede sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani, senza necessità di adire il giudice ordinario, deve considerarsi che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Nel caso dei procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal d.P.R. 17.01.2014 n. 33 è di 730 giorni.

Pertanto, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito sussiste l'interesse del ricorrente ad agire per l'accertamento dello *status* in sede giurisdizionale nel caso in cui l'istante fornisca prova di essersi inutilmente attivato in sede amministrativa, mediante la presentazione della richiesta all'Autorità consolare competente.

Ebbene, nel caso di specie i ricorrenti hanno provato di aver tentato ripetutamente tra settembre 2022 e novembre 2023 di presentare richiesta di accertamento dello *status* di cittadini italiani alle competenti Autorità consolari attraverso il servizio "Prenot@mi", sul sito del Consolato Generale italiano di [redacted] ([redacted] – Stati Uniti) e di non esservi riusciti per il blocco del sistema di prenotazione online, stante la mancanza di date disponibili. Lo stato di paralisi e di estremo ritardo di dette procedure è del resto ammesso dallo stesso Consolato italiano in [redacted]

Deve pertanto ritenersi sussistente l'interesse ad agire in giudizio.

Nel merito, si osserva che, ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 "È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; la legislazione italiana, del resto, come si osserva nel ricorso, prevede come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza lo ius sanguinis ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Al riguardo, le Sez. U., con Sentenza n. 25317 del 24/08/2022, hanno chiarito che "In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione,

mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.

La giurisprudenza di legittimità, con Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023, Sez. I, ha inoltre chiarito che "L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento".

Prima dell'entrata in vigore della L n. 91/92, inoltre, la legge del 13 giugno 1912 n. 555, ora abrogata, ha disposto, all'art. 1, che la cittadinanza poteva essere trasmessa solo per via paterna ("*E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino; 2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene*"). Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte ha però dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.

Nella specie, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza risulta dunque fondata.

Invero, l'avo cittadina italiana, secondo quanto si deduce e si documenta nel ricorso, è [redacted], nata negli Stati Uniti il [redacted], la cui nascita è stata successivamente trascritta dal comune di [redacted] ([redacted])

avendo la stessa acquisito la cittadinanza italiana ius sanguinis in quanto figlia di cittadini italiani (vedi atto di trascrizione ed estratto dell'atto d nascita del Comune di [redacted] ([redacted]). Essendo nata negli Stati Uniti, la stessa ha acquisito anche la cittadinanza statunitense, e pertanto non può essere prodotto il certificato negativo di naturalizzazione. Tutto ciò premesso, ed in assenza di fatti ostativi, la sig.ra [redacted], pertanto, ha potuto così trasmettere la cittadinanza italiana, iure sanguinis, ai propri discendenti: dall'unione della stessa, infatti, con il sig. [redacted] in data [redacted] a [redacted] ([redacted] – Stati Uniti), è nato il sig. [redacted], odierno ricorrente, il quale, a sua volta, il [redacted], è genitore di [redacted], nato il [redacted]. È dunque provata la discendenza diretta degli attori *ius sanguinis* da cittadina italiana non essendo stati eccepiti fatti interruttivi (naturalizzazione straniera del genitore dante causa prima della nascita del figlio o rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei discendenti).

Pertanto, dev'essere accolta la domanda, dichiarando gli istanti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

La mancata opposizione nel merito alla domanda da parte del Ministero dell'Interno, e le ragioni dell'impossibilità di ottenerne l'esame nei termini previsti dalla legge in sede amministrativa, configurano quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 281 decies e ss. c.p.c., definitivamente pronunciando così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che [redacted], nato a [redacted] (USA), in data [redacted], e il figlio minore [redacted], nato a [redacted](USA), il [redacted], sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.

Spese compensate.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 08/12/2024

Il Giudice
Iolanda Apostolico